

XIX legislatura

A.S. 1462:

**“Disposizioni in materia di sicurezza
delle attività subacquee”**

Giugno 2025

n. 254



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1462: "Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee"». NL254, giugno 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I POLITICHE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA.....	1
Articolo 1 (<i>Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	1
Articolo 3 (<i>Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri</i>).....	1
Capo II AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE	2
Articolo 4 (<i>Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee</i>).....	2
Articolo 5 (<i>Organizzazione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee</i>).....	2
Articolo 6 (<i>Funzioni dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee</i>).....	3
Articolo 7 (<i>Norme di contabilità</i>).....	4
Articolo 8 (<i>Personale</i>).....	4
Articolo 9 (<i>Relazione annuale</i>)	5
Capo III NAVIGAZIONE SUBACQUEA, MEZZI E INFRASTRUTTURE SUBACQUEE	5
Sezione I AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI	5
Articolo 10 (<i>Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea</i>).....	5
Articolo 11 (<i>Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea</i>)	7
Articolo 12 (<i>Cooperazione informativa</i>)	7
Sezione II INFRASTRUTTURE SUBACQUEE.....	7
Articolo 13 (<i>Sicurezza delle infrastrutture subacquee</i>).....	7
Sezione III MEZZI SUBACQUEI	8
Articolo 14 (<i>Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati</i>)	8
Articolo 15 (<i>Caratteristiche dei mezzi subacquei</i>).....	8
Articolo 16 (<i>Comando e conduzione dei mezzi subacquei</i>).....	9
Sezione IV LINEE GUIDA.....	9
Articolo 17 (<i>Sviluppo di tecnologie subacquee</i>)	9
Capo IV ATTIVITÀ SUBACQUEE E IPERBARICHE	10
Sezione I AMBITO DI APPLICAZIONE	10
Articolo 18 (<i>Lavori subacquei e iperbarici e attività escluse</i>).....	10
Sezione II OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI.....	10
Articolo 19 (<i>Qualifiche professionali e ambiti operativi</i>).....	10
Articolo 20 (<i>Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali</i>).....	11
Articolo 21 (<i>Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali</i>).....	11
Articolo 22 (<i>Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero</i>).....	12
Articolo 23 (<i>Sorveglianza sanitaria</i>).....	12
Articolo 24 (<i>Libretto personale informatico degli operatori tecnici subacquei e dei tecnici iperbarici</i>).....	13
Sezione III IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE.....	14
Articolo 25 (<i>Regolamentazione tecnica</i>)	14
Capo V SANZIONI.....	14

Articoli 26 e 27 (<i>Operatori tecnici subacquei e tecnici iperbarici - Imprese subacquee e iperbariche</i>)	14
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	15
Articolo 28 (<i>Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e compiti della Guardia di finanza</i>).....	15
Articolo 29 (<i>Modifiche al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327</i>).....	16
Articolo 30 (<i>Principio di specialità</i>)	16
Articolo 31 (<i>Modifica della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare</i>).....	16
Articolo 32 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	17
Articolo 33 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	17
Articolo 34 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	18

CAPO I

POLITICHE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA

Articolo 1

(Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea)

La norma definisce l'ambito di applicazione del provvedimento ovvero le attività svolte nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, nell'alto mare, restando fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Inoltre, si specifica che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, alla pesca, alle attività di cui all'articolo 32 (riguardanti le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite alla Marina Militare, al Corpo della Guardia di Finanza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al Dipartimento della protezione civile e agli uffici consolari, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e alle Autorità e agli organismi operanti in materia di sicurezza nazionale), alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi, precisando altresì che le competenze, già attribuite dalla disciplina vigente, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

Articolo 2

(Definizioni)

La norma elenca le definizioni utilizzate nel provvedimento, chiarendone il significato.

Tra l'altro si intende per "attività della dimensione subacquea" ogni attività svolta almeno in parte ad una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare.

Articolo 3

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

Il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.

Il comma 2 prevede, altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, promuova l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonché, ferma restando la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo, tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee.

Il comma 3, per i suddetti fini, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, impartisca le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea.

CAPO II

AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Articolo 4 *(Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)*

L'articolo 4 prevede al comma 1 l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, con sede in Roma.

Il comma 2 regola la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Agenzia, cui viene attribuita autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti previsti dal provvedimento in esame. Si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, si avvalga dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3.

Il comma 3 disciplina la nomina del direttore generale dell'Agenzia, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata. Si prevede che il direttore generale venga scelto tra soggetti con adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione; l'incarico ha la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Ove proveniente da pubbliche amministrazioni, il direttore generale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. La disposizione precisa che il direttore generale è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, in relazione a quanto previsto dal disegno di legge in esame, è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia ed ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

Il comma 4 rinvia per la disciplina dell'attività dell'agenzia al provvedimento in esame, nonché alle disposizioni regolamentari la cui adozione è prevista dal provvedimento medesimo.

Il comma 5 consente all'Agenzia, di chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate e di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia può, altresì, avvalersi di apposite articolazioni della Marina Militare, delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose appositamente concluse.

Il comma 6 prevede che l'Agenzia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 5 **(Organizzazione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)**

L'articolo 5, al comma 1 prevede che le norme generali sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia siano definite con apposito regolamento che ne preveda, in particolare, l'articolazione fino a un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia a norma del successivo articolo 34.

Il comma 2 individua gli organi dell'Agenzia: direttore generale e Collegio dei revisori dei conti; demanda al regolamento di organizzazione la disciplina delle funzioni del direttore generale, nonché la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, nonché l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

Il comma 3 stabilisce il termine e l'iter di adozione del regolamento di organizzazione, che dovrà anche definire i termini e le modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, nonché i compensi

dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui (onere posto a carico del bilancio dell'istituenda Agenzia).

Articolo 6

(Funzioni dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

La norma elenca le funzioni assegnate all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. In particolare, si tratta delle seguenti funzioni:

- a) coordinamento della cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) coordinamento e controllo delle attività subacquee civili;
- c) autorizzazione alla navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o alla messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei;
- d) segnalazione alle competenti amministrazioni delle situazioni di interferenza tra attività subacquee rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
- e) definizione delle misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attività antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea;
- f) promozione dell'analisi e dello studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolose per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti;
- g) definizione della regolamentazione tecnica dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, nonché delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea;
- h) promozione dello sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;
- i) concorso alla promozione dello sviluppo di competenze e capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea;
- l) promozione della conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo;
- m) promozione della cultura della sicurezza in relazione alla navigazione ed alle attività subacquee;
- n) promozione di accordi internazionali, nonché stipula di intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea;
- o) valorizzazione dei risultati dell'attività di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee ed internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le università;
- p) svolgimento di attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea;
- q) promozione della formazione, della crescita tecnico-professionale e della qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo;
- r) predisposizione di attività di formazione riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile;
- s) concorso nella regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile;
- t) prescrizione dell'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea, di apparati, strumenti di misura e sensori per il monitoraggio sismico, ambientale, di sicurezza e rilevazione di eventuali minacce, nonché condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti;
- u) accertamento del carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale, pronunciandosi sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero;

v) concorso nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici.

Articolo 7 **(Norme di contabilità)**

Il comma 1 elenca le entrate dell'Agenzia costituite da:

- a) contributo statale di cui all'articolo 34;
- b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
- e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
- f) gli introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.

Il comma 2 prevede l'adozione del regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

- a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 8 **(Personale)**

L'articolo 8 dispone al comma 1 che la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia sia dettata da apposito regolamento. Il regolamento deve definire l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di ruolo, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito.

Il comma 2 prevede che il regolamento tra l'altro determini: la possibilità di procedere oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, fissando previamente la percentuale di dipendenti che possano essere assunti a tempo determinato; la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa.

Il comma 3 individua il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia nella misura complessiva di 39 unità, di cui 2 di livello dirigenziale generale, 6 di livello dirigenziale non generale e 31 unità di personale non dirigenziale di cui 22 di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e 9 di categoria B del medesimo CCNL (Area autonoma PCM).

Il comma 4 sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame o del regolamento sul personale, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

Il comma 5 prevede che il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Il comma 6 definisce l'iter di adozione del regolamento del personale.

Articolo 9 **(Relazione annuale)**

La norma dispone che entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee.

CAPO III **NAVIGAZIONE SUBACQUEA, MEZZI E INFRASTRUTTURE SUBACQUEE**

Sezione I **AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI**

Articolo 10 **(Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea)**

Il comma 1 prevede l'obbligo di inviare una comunicazione all'ASAS (Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee) per chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti. Tale comunicazione, avente ad oggetto le attività da svolgere, la data e l'ora dell'effettivo svolgimento dell'attività programmata e gli eventuali titoli abilitativi, deve effettuarsi con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e di protezione civile. Rimangono salve le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il comma 2 stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia alle autorità competenti. In particolare, l'Agenzia trasmette tempestivamente la suddetta comunicazione alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ed entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, può adottare misure di mitigazione del rischio di interferenze in concreto rilevato. Tali misure, in particolare, possono essere adottate qualora le attività comunicate: a) interferiscano con attività subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4; b) interferiscano con altre attività civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorità marittima competente ai sensi della disciplina vigente; c) interferiscano con attività subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'ASAS dall'autorità competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo presente comma; d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture.

Il comma 3 prevede che, in presenza di un rischio di interferenza, riscontrabile al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività comunicata. A tali fini, l'Agenzia può, altresì, ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale e/o temporale in cui può essere svolta l'attività

comunicata. Il provvedimento con cui vengono definite le misure di mitigazione del rischio di interferenza è immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

Il comma 4, per il passaggio inoffensivo riguardante i mezzi battenti bandiera diversa da quella italiana, prevede che l'Agenzia, in assenza di un rischio di interferenza, può, con proprio provvedimento, autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare, da navi battenti bandiera diversa da quella italiana, di veicoli subacquee durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante. Rimangono salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione.

Il comma 5 disciplina le modalità di comunicazione agli organi competenti delle attività autorizzate ai sensi del comma 4 o per le quali sono definite misure di gestione del rischio di interferenza. Si prevede che tali attività siano comunicate, senza indugio, dall'Agenzia alla competente autorità marittima, per l'adozione delle ordinanze di polizia marittima o degli avvisi ai naviganti e per le funzioni da svolgersi ad opera dell'Istituto idrografico della Marina Militare, quando necessari per consentire lo svolgimento di attività della dimensione subacquea.

Il comma 6 disciplina il bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze prevedendo che la priorità sia accordata alle attività maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con riguardo alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresì, della presenza di titoli abilitativi già rilasciati dalle competenti Amministrazioni di settore nonché della possibilità di svolgere l'attività in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato.

Il comma 7 disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte dell'Agenzia, prevedendo che tali istanze debbano essere presentate, corredate dai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attività subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attività, salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso emanato dall'ASAS entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza.

Il comma 8 prevede che le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.

Il comma 9 prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'irrogazione della pena della reclusione fino a due anni, per chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1, senza aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero in violazione delle misure di mitigazione del rischio di interferenza di cui al comma 3.

Il comma 10 prevede che con uno o più provvedimenti dell'Agenzia di concerto con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4.

Il comma 11 disciplina l'attività di segnalazione di attività subacquee o di superficie necessarie per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Si prevede che le autorità competenti, anche decorso il termine di cinque giorni previsto per la comunicazione di interferenze delle attività di cui al citato comma 2, lettera c), hanno facoltà di segnalare all'Agenzia quelle attività subacquee o di superficie, ritenute necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. L'Agenzia, nei successivi cinque giorni alla segnalazione, può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4.

Articolo 11

(Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea)

La norma, al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, prevede che le amministrazioni competenti trasmettano all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

Articolo 12

(Cooperazione informativa)

Il comma 1 prevede che nello svolgimento dei compiti previsti dal presente disegno di legge sia assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 2 prevede che al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabori le informazioni relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti nonché restituisca alle predette autorità il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.

Il comma 3 prevede che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee renda disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124¹, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sezione II

INFRASTRUTTURE SUBACQUEE

Articolo 13

(Sicurezza delle infrastrutture subacquee)

Il comma 1 assegna all'Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee il compito di definire misure necessarie al fine di evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle zone di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell'alto mare. Restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di *cybersicurezza* nell'Unione. Inoltre, si specifica che l'Agenzia opererà nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare.

Il comma 2, per i suddetti fini, attribuisce all'Agenzia una serie di facoltà. In particolare, l'Agenzia può:

a) individuare e monitorare, avvalendosi della Centrale operativa e degli assetti della Marina militare, le attività subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;

¹ Si tratta del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna.

b) concorrere a definire le misure per la verifica, la ricognizione e il monitoraggio dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;

c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche in adempimento alla normativa europea e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori per sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;

e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale.

Sezione III ***MEZZI SUBACQUEI***

Articolo 14 ***(Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati)***

La norma prevede che l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuova lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati. Restano ferme le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati.

Articolo 15 ***(Caratteristiche dei mezzi subacquei)***

Il comma 1 attribuisce all'Agenzia, con apposito provvedimento (adottato di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), la definizione degli *standard* minimi di sicurezza, con riferimento in particolare ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché all'installazione di un *transponder* e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Con le medesime modalità sono definite anche le relative procedure di verifica.

Il comma 2 stabilisce che sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano *standard* internazionali di riferimento compatibili rispetto a quelli definiti ai sensi del comma 1 e l'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, ne definisce le procedure di verifica della idoneità all'utilizzo.

Articolo 16 ***(Comando e conduzione dei mezzi subacquei)***

Il comma 1 prevede che il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo debba essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

Il comma 2 stabilisce che la persona che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana debba essere in possesso di una speciale qualificazione professionale. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

Il comma 3 affida ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la determinazione dei:

a) programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;

b) programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale per la conduzione dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana di mezzi subacquei senza equipaggio anche autonomi.

Il comma 4 prevede che chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo sia assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

Il comma 5, ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, stabilisce l'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione IV ***LINEE GUIDA***

Articolo 17 ***(Sviluppo di tecnologie subacquee)***

Il comma 1 prevede che l'Agenzia, sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possa collaborare con il Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti sul territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate.

Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio dei predetti compiti l'Agenzia possa, altresì, individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:

a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni e i sistemi di recupero;

b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;

c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;

- d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;
- e) la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;
- f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attività mineraria abissale tenendo conto delle attività svolte a livello europeo e internazionale da enti pubblici di ricerca;
- g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;
- h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;
- i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati, in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina militare, le Capitanerie di porto–Guardia costiera e la Guardia di finanza.
- In ogni caso, resta ferma la necessità di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca.

CAPO IV ATTIVITÀ SUBACQUEE E IPERBARICHE

Sezione I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 18 *(Lavori subacquei e iperbarici e attività escluse)*

Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente capo stabiliscono i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività di cui al comma 1, svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto–Guardia costiera, e di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare ove richiesto.

Il comma 3 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare la regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (volontari delle organizzazioni di volontariato di protezione civile), nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina vigente.

Sezione II OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI

Articolo 19 *(Qualifiche professionali e ambiti operativi)*

Il comma 1 prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonché, limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalità italiana, nella zona economica esclusiva

nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare. Tale iscrizione è prevista per le seguenti qualifiche professionali:

- a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 15 metri;
- b) operatore di medio fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;
- c) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
- d) tecnico iperbarico.

Il comma 2, per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante attività comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, prevede che sia consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attività e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:

- a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validità rilasciato da organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneità sanitaria;
- b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attività e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
- c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con OTS.

Articolo 20

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

La norma dispone che il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, assuma la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.

Articolo 21

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

Il comma 1 elenca i seguenti requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui all'articolo 20:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
- c) possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
- d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o delle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri derivanti dai corsi in esame sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;

e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare;

f) stato di buona salute, accertato da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;

g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Il comma 2 stabilisce che le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto di concerto con l'Agenzia.

Articolo 22

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

Il comma 1 dispone che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni subacquee e iperbariche di cui all'articolo 19, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

Il comma 2 prevede che i soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo siano iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 20, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), f) e g).

Il comma 3 qualifica l'Agenzia come l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Articolo 23

(Sorveglianza sanitaria)

La norma prevede che ciascun operatore tecnico subacqueo e tecnico iperbarico sia sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.

La violazione di quanto sopra disposto comporta la sospensione della validità del libretto personale di cui all'articolo 24 e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Articolo 24

(Libretto personale informatico degli operatori tecnici subacquei e dei tecnici iperbarici)

Il comma 1 prevede che ciascun operatore tecnico subacqueo e tecnico iperbarico, iscritto nel registro di cui all'articolo 20, sia dotato di un libretto personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese:

- a) il titolo di studio;
- b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- c) l'idoneità medica con l'indicazione del medico subacqueo certificatore;
- d) la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 19, comma 1;
- e) le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di *stage* o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;
- f) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine immersione nel caso che queste superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
- g) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, i periodi di compressione in camera iperbarica;
- h) la vidimazione da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;
- i) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
- l) gli eventuali infortuni subiti.

Il comma 2 dispone che il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, sia vidimato digitalmente, per gli operatori tecnici subacquei e per i tecnici iperbarici, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.

Il comma 3 prevede che l'operatore tecnico subacqueo e il tecnico iperbarico, quando richiesto, siano tenuti a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

Il comma 4 stabilisce che il libretto personale debba essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame di idoneità psicofisica, come disciplinato con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).

Il comma 5 dispone che in caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto informatico dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo.

Il comma 6 prevede che allo scadere del periodo di efficacia del certificato di stato di buona salute di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), l'efficacia del libretto personale è sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneità medica ai sensi del comma 1, lettera c).

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di tenuta, rinnovazione, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico.

Sezione III
IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Articolo 25
(Regolamentazione tecnica)

La norma affida ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche, la definizione delle regole tecniche concernenti:

- a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
- b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;
- c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
- d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;
- e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;
- f) la medicina subacquea e iperbarica;
- g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attività.

CAPO V
SANZIONI

Articoli 26 e 27
(Operatori tecnici subacquei e tecnici iperbarici - Imprese subacquee e iperbariche)

L'articolo 26 sanziona il tecnico iperbarico e l'operatore tecnico subacqueo che, omettono di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, con il divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.

Inoltre, viene sanzionato il tecnico iperbarico e l'operatore tecnico subacqueo che svolge lavori subacquei e iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informativo non vidimato, sospeso o non rinnovato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro.

Si sanziona il datore di lavoro o il committente che impiega tecnici iperbarici o operatori tecnici subacquei non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Viene stabilito che i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedano all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16 e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.

Infine, si dispone che le sanzioni previste dal presente articolo non trovino applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

L'articolo 27 sanziona le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 con il pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.

Si prevede che i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedano all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.

Infine, si stabilisce che le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e compiti della Guardia di finanza)

L'articolo novella l'articolo 111 del C.O.M, riguardante le competenze particolari della Marina Militare.

In particolare, il comma 1 reca novelle all'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) sulle competenze particolari della Marina militare, attribuendo compiti concernenti:

-alla lettera *d-bis*) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare (fermo il rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata) nonché l'abilitazione alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari;

- alla lettera *d-ter*) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale; in tale ambito sono mantenute ferme le competenze del Corpo della Guardia di finanza e si specifica che la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato, di mezzi che arrechino danni a condutture e cavi sottomarini di interesse nazionale;

-alla lettera *d-quater*) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, nonché la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata per fini di difesa nazionale;

- alla lettera *d-quinquies*) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti per la vigilanza delle infrastrutture subacquee nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa.

Il comma 2 interviene sul comma *1-bis* del medesimo articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, che attribuisce alla Marina militare il compito di promuovere le attività di valorizzazione del settore dell'attività subacquea nazionale. Demanda, altresì, a decreto del Ministro della difesa - adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'università e della ricerca - l'istituzione e la disciplina del Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS).

Il comma 3 specifica che le attività di cui alle lettere *d-ter*) e *d-quater*) introdotte dal comma 1 dell'articolo, sono svolte in concorso con la Guardia di finanza in relazione alle competenze ad essa attribuite a legislazione vigente.

Articolo 29

(Modifiche al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

La norma reca modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, allo scopo di adeguare le previsioni concernenti le attività subacquee alle funzioni di controllo attribuite all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS). In particolare:

- la lettera a) integra l'articolo 69, comma 1, introducendo l'obbligo di comunicazione all'Agenzia, in caso di pericolo, naufragio o altro sinistro riguardante un mezzo subacqueo, a prescindere dalla capacità operativa di soccorso, ascrivibile alla Marina militare per le operazioni subacquee;
- la lettera b) interviene sull'articolo 73, comma 1, in materia di rimozione di navi e di aeromobili sommersi, prevedendo l'informativa all'Agenzia in seguito all'ordinanza di rimozione diretta al proprietario del relitto;
- la lettera c) inserisce all'articolo 501, comma 1, la comunicazione all'Agenzia della denuncia di identificazione del relitto, in caso di assunzione del recupero dello stesso;
- la lettera d) prevede il tempestivo avviso all'Agenzia anche dell'intervento dell'autorità marittima che assume il recupero del relitto;
- la lettera e) inserisce all'articolo 578, dopo il terzo comma, una disposizione di raccordo volta comunicare all'Agenzia gli esiti dell'inchiesta sommaria quando nel sinistro sono coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
- la lettera f), introduce all'articolo 579, dopo il terzo comma, una disposizione finalizzata a consentire la partecipazione dell'Agenzia, in qualità di membro della commissione, tramite un proprio funzionario, all'inchiesta formale nell'ipotesi di sinistro descritta nella precedente lettera e).

Articolo 30

(Principio di specialità)

La norma stabilisce che le disposizioni del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

Articolo 31

(Modifica della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare)

La norma dispone l'integrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, della composizione degli organi collegiali in materia di politiche del mare come di seguito indicato:

- il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015, è composto anche dal Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- al Comitato tecnico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, è aggiunto un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare;
- al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2016 è aggiunto un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare;
- il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) è integrato dalla presenza dell'autorità politica delegata per le politiche del mare.

Articolo 32 **(Clausola di salvaguardia)**

La norma prevede che il presente disegno di legge non pregiudichi le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:

a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della *cybersecurity* di cui all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto–Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e della *maritime security* di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979, ratificata ai sensi della legge 3 aprile 1989, n. 147, alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), fatta a Londra il 1° novembre 1974, ratificata ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157;

d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 177 del 2016;

e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamità e infortuni, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;

f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del codice della navigazione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, titolo II, capo VII, e delle vigenti disposizioni internazionali;

i) all'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;

l) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Articolo 33 **(Disposizioni transitorie)**

L'articolo 33 stabilisce che, al fine di assicurare la prima operatività, dalla data della nomina del direttore generale e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva, l'Agenzia può avvalersi di unità di personale appartenenti alle pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori 12 mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta, secondo le modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Si prevede che il personale di cui si avvale l'Agenzia sia collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. È stabilito che fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo,

l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie e che i relativi oneri siano poste a carico dell'Agenzia. È stabilito che ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, e che il personale di cui al primo periodo, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale, non oltre il termine massimo di ventiquattro mesi, comprensivo di proroga. È previsto che al relativo inquadramento si provveda, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia e che al personale inquadrato in organico dell'Agenzia ai sensi del presente comma si applichino le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8.

Articolo 34 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'articolo reca l'autorizzazione di spesa e la copertura finanziaria degli oneri economici discendenti dall'attuazione della legge in esame e provvede alla individuazione della fonte di copertura. In particolare, per l'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, autorizza la spesa di 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2.000.000 euro per oneri in conto capitale per l'informatica, di 6.531.449 euro per l'anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT, sull'articolo 1, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le stesse, limitandosi a regolare l'ambito di operatività delle previsioni recate nel disegno di legge, assumono natura ordinamentale, ragion per cui dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 2 afferma che le disposizioni, limitandosi a chiarire il significato precettivo dei termini impiegati nell'ambito del disegno di legge, assumono natura dichiarativa, ragion per cui dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera p) (“medico subacqueo”), la RT fa presente che il disegno di legge definisce medici subacquei i professionisti appartenenti a specifiche categorie sanitarie: in particolare, si tratta dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), dei medici di un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, degli ufficiali medici militari che abbiano conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea ovvero dei medici specialisti in medicina del nuoto e delle attività subacquee o dei medici diplomati con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica.

Il percorso formativo di tali figure professionali è quello proprio degli ordinamenti di appartenenza, tenuto conto che il disegno di legge non regola la formazione di tali

professionisti, ma assegna agli stessi, in ragione della competenza specialistica posseduta in virtù di percorsi formativi già regolati da ciascun ordinamento professionale, ulteriori funzioni nel campo subacqueo, correlate alla sorveglianza sanitaria e all'accertamento dei requisiti di idoneità per lo svolgimento della professione di lavoratore subacqueo (ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21, 23 e 24).

Quanto alla sufficienza dei medici subacquei in rapporto all'espletamento delle funzioni previste, rappresenta che il disegno di legge riconosce come qualificate allo svolgimento dell'attività di medico subacqueo numerose categorie professionali, per come sopra riportate ed enucleate alla lettera p), rinviando peraltro anche a liberi professionisti (medici specialisti in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medici diplomati con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica) rispetto ai quali non sono neppure configurabili i limiti quantitativi di organico propri dell'accesso ai pubblici uffici.

In relazione all'articolo 3, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuando competenze regolatorie in capo al Presidente del Consiglio dei ministri che potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 4 si limita a descrivere le disposizioni e afferma che gli elementi di quantificazione degli oneri correlati all'istituzione della nuova Agenzia sono riportati in relazione all'articolo 34, al cui esame rinvia.

Fa presente, inoltre, che l'ente di nuova istituzione è riconducibile alla categoria dell'Agenzia, il cui modello generale è delineato dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 1999, n. 300. Trattasi di soggetto giuridico titolare di un'autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, competente per lo svolgimento di compiti e funzioni tecnico-operative (nella specie, strumentali all'azione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle politiche del mare, di competenza presidenziale ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).

Le forme di collaborazione interistituzionale o di avvalimento sono regolate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, evidenzia che la disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l'Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all'Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione onerosa. Per l'effetto, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate ad invarianza finanziaria.

Segnala che la disposizione di cui al comma 6, nel riconoscere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, assume natura ordinamentale, ammettendo alla difesa erariale l'Agenzia quale amministrazione statale.

Anche con riferimento all'articolo 5 rinvia per gli elementi di quantificazione degli oneri correlati all'istituzione del nuovo ente pubblico all'articolo 34.

All'articolo 6, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa elenca le specifiche funzioni assegnate dal disegno di legge, oggetto di una puntuale regolazione nell'ambito degli articoli successivi, al cui esame rinvia. La RT fa presente che l'esercizio delle funzioni determina oneri sia sul piano dei costi di struttura (per il reperimento della sede e per il funzionamento dell'ente), sia sul piano dei costi del personale (necessario per l'esercizio delle competenze assegnate) e delle risorse informatiche occorrenti per la gestione delle interferenze, per la tenuta di registri e per il rilascio informatico di libretti.

I costi di struttura, di personale e di funzionamento sono correlati all'esercizio di tutte le funzioni assegnate e sono oggetto di specifica quantificazione nell'analisi dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie. I costi relativi all'istituzione di apposita piattaforma informatica rilevano soltanto in relazione a specifiche funzioni, esaminate in corrispondenza dell'analisi della relativa disposizione normativa, e parimenti oggetto di specifica quantificazione nella disamina dell'articolo 34.

Con riferimento alle forme di collaborazione interistituzionale previste dal presente articolo (cfr. comma 1, lettere l, o, q e r), esse riguardano attività suscettibili di essere svolte ad invarianza di risorse dalle amministrazioni interessate, ciascuna intervenendo per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza in relazione ad ambiti di materia rispetto ai quali ogni ente già espleta la propria azione istituzionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Peraltro, trattandosi di forme di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, occorre comunque che il relativo rapporto sia formalizzato in sede convenzionale, con la conseguenza che un tale accordo potrà essere concluso soltanto qualora l'apporto collaborativo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 7, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa si limita a regolare l'autonomia contabile dell'Agenzia. Chiarisce che gli oneri prospettabili sono quelli correlati all'istituzione di un nuovo ente pubblico, la cui quantificazione è riportata in relazione all'articolo 34.

In relazione all'articolo 8, dopo averne descritto il contenuto, afferma che gli oneri prospettabili sono quelli correlati all'istituzione di un nuovo ente pubblico, con particolare riferimento ai costi di personale, i cui elementi tecnici di quantificazione sono riportati in relazione all'articolo 34.

Sull'articolo 9 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un adempimento cui l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 10, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, evidenzia che tali norme richiedono che l'Agenzia, per la gestione delle interferenze e di autorizzazione alla navigazione in immersione durante il passaggio inoffensivo nel mare territoriale, si doti di apposita piattaforma informatica, in grado, da un lato, di assicurare una cooperazione informativa e una comunicazione tra amministrazioni pubbliche, dall'altro, di garantire un contatto qualificato con l'utenza, ai fini del caricamento delle comunicazioni o delle istanze autorizzatorie o della comunicazione dei provvedimenti di gestione delle interferenze o autorizzatori. La RT, in merito agli oneri discendenti da tale piattaforma rinvia alla quantificazione operata all'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie.

In relazione agli articoli 11 e 12 ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse, limitandosi a prevedere uno scambio di informazioni, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sugli articoli 13 e 14 ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le disposizioni regolano alcune delle funzioni dell'Agenzia già individuate nell'articolo 6, al cui esercizio sono associati gli oneri quantificati nell'analisi dell'articolo 34.

Le forme di avvalimento sono disciplinate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT precisa che la disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l'Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all'Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione. Per l'effetto, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate a invarianza finanziaria.

Quanto all'articolo 15, ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione si limita a regolare alcune delle funzioni dell'Agenzia già individuate nell'articolo 6, al cui esercizio sono associati gli oneri quantificati nell'analisi dell'articolo 34. La RT assicura che dalla disposizione non discendono, inoltre, nuovi o maggiori oneri a carico dei ministeri concertanti (della difesa, dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti). Difatti, come tipicamente avviene per ogni procedimento amministrativo implicante l'acquisizione – sul progetto di decisione predisposto dall'amministrazione precedente – dell'assenso motivato (sotto forma del concerto) dell'amministrazione concertante, i ministeri individuati dal comma 1 sono chiamati a intervenire, nell'ambito del procedimento regolatorio, soltanto per manifestare la

propria posizione sullo schema di decisione adottato dall’Agenzia; ciò, in relazione ai profili di rispettiva competenza. Di conseguenza, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dei ministeri in parola, intervenendo gli stessi soltanto per i profili di competenza e ai meri fini dell’espressione del concerto, nell’esercizio dell’ordinaria attività di istituto.

Quanto alla verifica dell’idoneità all’utilizzo, da condurre secondo le modalità definite dall’Agenzia, la RT evidenzia che essa compete agli organi titolari di poteri di accertamento in materia ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, cui rinvia per l’illustrazione delle ragioni di invarianza finanziaria. In particolare, si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee comunque soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell’analisi dell’articolo 27: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all’accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Di conseguenza, per la RT, anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell’ambito dei consueti servizi di istituto.

In relazione all’articolo 16, ribadisce il contenuto della norma e afferma che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per la cura dell’interesse pubblico già affidato alla propria competenza. Con riferimento alla competenza sanzionatoria, rinvia all’articolo 26, recante la disciplina degli organi deputati all’accertamento e all’irrogazione delle relative sanzioni. Sotto tale ultimo profilo, la RT fa presente che, come previsto dall’articolo 26, comma 4, all’accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. L’elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall’articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l’attività di accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività di navigazione subacquee comunque soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell’analisi dell’articolo 26: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all’accertamento del rispetto della normativa settoriale,

opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Di conseguenza, la RT assicura che anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei dicasteri di appartenenza degli organi accertatori).

Sull'articolo 17 ribadisce il contenuto della norma e sottolinea che l'attività dell'agenzia rientra tra quelle individuate nell'articolo 6 al cui esercizio la stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34. Le forme di collaborazione con le altre amministrazioni, già possibili sulla base dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono regolate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l'Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all'Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione di collaborazione per le finalità indicate nel presente articolo. Per la RT, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate a invarianza finanziaria.

In relazione all'articolo 18, ribadisce il contenuto della norma e afferma che i commi 1 e 2, limitandosi a regolare la portata oggettiva delle disposizioni di cui al Capo IV, assumono natura ordinamentale e dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al comma 3, la RT evidenzia che lo stesso, limitandosi a regolare le modalità di disciplina del servizio di soccorso fornito da volontari delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, assume natura ordinamentale e dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 19 ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione, limitandosi a definire le qualifiche professionali e gli ambiti operativi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla tenuta del registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali la RT rinvia a quanto rappresentato a commento dell'articolo 20.

Quanto all'articolo 20, afferma che la norma modifica la denominazione del registro dei sommozzatori in servizio locale, di cui all'articolo 3 del DM 13 gennaio 1979, che viene sostituito dal "registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali", di più

ampia portata. La RT rileva che il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto sopra citato, riguarda, ai sensi degli articoli 114 e 116 del codice della navigazione, i soli palombari in servizio locale, che “esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione” (art. 204 regolamento di esecuzione del codice della navigazione): si tratta, dunque, di un registro avente una portata circoscritta, non rilevante per i lavori subacquei regolati dal presente disegno di legge, che sono invece suscettibili di svolgimento al di fuori dell'ambito del porto. La RT conferma, dunque, la disciplina, evidenziando l'esigenza, a tutela della sicurezza dei lavoratori, di una previsione in norma dei requisiti abilitanti all'iscrizione nel registro. La tenuta del registro può essere svolta in via digitale, mediante la piattaforma informatica di cui l'Agenzia dovrà dotarsi. Pertanto, per la quantificazione degli oneri discendenti dall'avvio e dalla gestione di tale piattaforma informatica, la RT rinvia al commento dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie.

Sull'articolo 21 ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione, limitandosi a definire i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza. Gli oneri per la visita del medico subacqueo sono a carico del richiedente l'iscrizione o, se lavoratore dipendente, dell'impresa subacquea e iperbarica per cui lo stesso svolge attività lavorativa. Infine, con specifico riferimento ai corsi organizzati da regioni e province autonome, i relativi oneri sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale.

Sull'articolo 22 ribadisce il contenuto della norma e afferma che l'attività dell'agenzia rientra tra quelle individuate nell'articolo 6 al cui esercizio la stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34.

In relazione all'articolo 23 descrive la norma e afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 24 descrive le norme e afferma che le stesse, nel regolare alcune delle funzioni assegnate all'Agenzia, cui è possibile provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34, non determinano, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto al rilascio, alla rinnovazione e alla validazione del libretto informatico, si tratta di attività suscettibili di essere svolte in via digitale, mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Agenzia. Pertanto, per la quantificazione degli oneri discendenti dall'avvio e dalla gestione di tale piattaforma informatica, la RT rinvia alla disamina dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie. Fa, inoltre, presente che il libretto è rilasciato in favore di chi è iscritto nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali,

che corrisponde al registro dei sommozzatori in servizio locale, già tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, di cui viene, ai sensi dell'articolo 20, modificata la denominazione. Di conseguenza, il rilascio del libretto rientra tra le attività di gestione del relativo registro. Con riferimento alle attività regolatorie previste, esse sono suscettibili di essere svolte ad invarianza di risorse dalle Amministrazioni interessate, ciascuna intervenendo, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, impiegando le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispongono per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza.

Con specifico riferimento al rilascio del certificato di cui ai commi 5 e 6, la RT osserva, altresì, che i relativi oneri sono comunque posti a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge l'attività lavorativa, similmente a quanto previsto dal comma 1, lettera f), dell'articolo 21.

Infine, come previsto dall'articolo 26, comma 4, all'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee, comunque, soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell'analisi dell'articolo 26: con particolare riguardo al libretto personale, la RT osserva che la disciplina vigente (cfr. articolo 4 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979) già prevede il libretto di ricognizione, rilasciato all'atto dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori citato. Pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Di conseguenza, anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei dicasteri di appartenenza degli organi accertatori).

Sull'articolo 25 descrive la norma e afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto agli articoli 26 e 27, afferma che il potere di accertamento è stato conservato in capo alle autorità competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, mentre il potere di irrogazione delle sanzioni è stato attribuito all'autorità marittima ai sensi di quanto previsto dalla legge

24 novembre 1981, n. 689, garantendo l'esigenza di capillarità sul piano territoriale di esercizio della relativa funzione. Per la RT, la disposizione, nel prevedere nuove fattispecie di illecito, affida il loro accertamento e la conseguente attività di irrogazione delle sanzioni amministrative in capo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia di violazione delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro o di infrazioni alle regole della navigazione marittima. Ne deriva che le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni possono essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la RT fa presente che l'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre, evidenzia che la distinzione tra polizia terrestre e marittima discende dalla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che attribuisce alla competenza del Corpo della Guardia di finanza la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia. Quanto all'autorità marittima, essa è individuata, ai sensi degli articoli 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli articoli 16 e 18 del codice della navigazione, nel Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo.

Preliminarmente, rileva che già l'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quali quelle in esame, possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con conseguente emersione di una competenza già prevista dalla legislazione vigente.

In ogni caso, i poteri di accertamento sono assegnati dall'articolo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia di violazione delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro o di infrazioni alle regole della navigazione marittima, con la conseguenza che, in ragione della specifica competenza posseduta e alla sua afferenza alle materie regolate dal disegno di legge, il potere di accertamento è suscettibile di essere esercitato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (cfr. articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, che attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto il potere di accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 in materia di sicurezza della navigazione marittima; cfr. anche l'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, che assegna la competenza a svolgere i controlli sul rispetto delle disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di

porto-Guardia costiera, agli ufficiali e sottufficiali della marina militare e agli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni).

Quanto al potere di irrogazione delle sanzioni, esso è attribuito all'autorità marittima che è già titolare del potere di ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione a fattispecie di illecito afferenti alla navigazione marittima (cfr. articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99).

Di conseguenza, si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee comunque soggette a controllo amministrativo: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Anche sotto il profilo dell'attività sanzionatoria, non discendono dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei ministeri di appartenenza degli organi di controllo).

I proventi derivanti dall'irrogazione delle relative sanzioni sono acquisiti al bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

Sull'articolo 28, conferma il suo contenuto rilevando che le disposizioni specificano, in relazione alle attività della dimensione subacquea, competenze di difesa dello Stato e di polizia del mare già ascritte, rispettivamente, alla Marina militare e alla Guardia di finanza, con la conseguenza che all'esercizio delle relative funzioni, la Marina militare e la Guardia di finanza possono provvedere nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 29 descrive la norma e afferma che la stessa, nel regolare alcune delle funzioni assegnate all'Agenzia, cui è possibile provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34, non determinano, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 30 afferma che la disposizione, nel chiarire l'ambito di applicazione delle regole del Codice della navigazione, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 31 descrive la norma e afferma che la disposizione, nel prevedere l'integrazione dei predetti organi collegiali con la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti di tali

organi, secondo la legislazione vigente, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sull'articolo 32, afferma che la disposizione, recando una clausola di salvaguardia delle attuali competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite agli organismi enucleati nelle lettere da a) a h), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 33 prevede che, al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva, l'Agenzia si avvale di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale, non oltre il termine massimo di ventiquattro mesi, comprensivo di proroga. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Sottolinea che le disposizioni, nel riferirsi alla selezione del personale di prima assegnazione, sono idonee a determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, correlati al reclutamento del personale, quantificati nella disamina dell'articolo 34.

La RT all'articolo 34 evidenzia che l'articolo rubricato "Disposizioni finanziarie", reca al comma 1 la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri economici discendenti dall'attuazione della legge e provvede alla individuazione della fonte di copertura.

In particolare, nel rinviare agli articoli da 4 a 8 e 10, prende in esame gli oneri discendenti dall'istituzione di un nuovo ente pubblico e dallo svolgimento delle funzioni assegnate a tale ente, elencate nell'articolo 6 e oggetto di puntuale disciplina nelle successive disposizioni che compongono il presente disegno di legge.

Come pure osservato nella disamina delle singole previsioni normative, si tratta di oneri di sede, di funzionamento, di personale e di avvio e gestione di apposita piattaforma informatica, capace di permettere, oltre alla gestione delle interferenze e alla

comunicazione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia, anche la tenuta dei registri previsti dalla presente legge e la gestione dei libretti personali informatici intestati ai lavoratori.

A. Oneri correlati alla locazione di una nuova sede istituzionale.

In primo luogo, la RT evidenzia come l’istituzione di un nuovo ente pubblico comporti nuovi oneri a carico della finanza pubblica, riferiti alla detenzione di una nuova sede istituzionale.

Al riguardo, tenuto conto che la sede deve essere fissata in Roma, riporta di seguito una stima economica prudentiale per acquisire la detenzione, in regime di locazione passiva, di un immobile ove allocare fino a 40 persone.

L’immobile / porzione di edificio da ricercare deve avere una superficie netta di almeno di 1.000 mq / 1.100 mq a seconda della tipologia del fabbricato (se storico o edilizia recente) e del numero delle stanze singole da destinare a Direttori / Dirigenti o a sale riunioni (almeno 2).

A tali fini, è possibile operare una stima sommaria dei prezzi - per un immobile / porzione di immobile inteso come “pronto all’uso” oltre ai contratti manutentivi - rispetto a varie zone della città: ogni importo richiesto potrà essere assoggettato alla congruità della competente Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula del contratto di locazione, se previsto.

Per la zona Corso/Centro l’onere è pari a circa 400/600 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 550.000,00;

Per la zona Sallustiano l’onere è pari a circa 380/420 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 440.000,00;

Per la zona San Giovanni l’onere è pari a 300/400 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 385.000,00;

Per la zona Parioli/Pinciano l’onere è pari a circa 280/380 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 363.000,00;

Per la zona Cesare Pavese/Achille Campanile l’onere è pari a circa 200/300 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 275.000,00.

Tenuto conto, da un lato, dell’esigenza di una prossimità territoriale del nuovo ente alla sede della Presidenza del Consiglio dei ministri - avvalendosi il Presidente del Consiglio dei ministri della stessa Agenzia per lo svolgimento di compiti operativi rientranti nella materia della dimensione subacquea - dall’altro, dell’esigenza di contenimento dei costi di locazione, è possibile fare riferimento alla zona Parioli/Pinciano con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 363.000,00.

B. Oneri correlati alla gestione dell’immobile.

Oltre all’importo da corrispondere per la locazione, occorre contemplare i costi annuali di gestione dell’immobile che, per un edificio analogo a quello ricercato (1.000 mq / 1.100 mq), si aggirano indicativamente a € 50.000,00 per manutenzioni, igiene e pulizia e € 40.000,00 per utenze (TARI, acqua, gas, energia elettrica), con la conseguente quantificazione di un onere complessivo annuo pari a 90.000,00 euro.

C. Oneri correlati all’allestimento delle postazioni di lavoro.

Con riferimento agli oneri di allestimento postazioni di lavoro, si osserva che:

- per la prima annualità, quella di avvio, che contempla le spese d’investimento pluriennale, gli oneri possono essere quantificati in 190.000 euro, per l’acquisto sia di beni a lungo ciclo di utilizzo (quali le postazioni per capo struttura, direttori, dirigenti e le postazioni operative), sia di beni con un ciclo di vita di 4/5 anni (quali pc, sw, servizi di assistenza utenti, connettività, sicurezza, etc.),

- per gli anni successivi l’onere a regime può essere quantificato in 50.000 euro per l’acquisto di beni con un ciclo di vita di 4/5 anni (sw, assistenza utenti, connettività, sicurezza, etc.).

D. Oneri correlati alle spese di funzionamento.

Inoltre, occorre computare le spese di funzionamento a carattere amministrativo e contabile, in termini di dotazioni strumentali e di oneri per la gestione ordinaria.

Si tratta, in particolare, di spese di carattere marginale e residuale, correlate all’acquisto di beni di facile consumo (cancelleria, stampati et similia), di acquisto di giornali e di servizi di edicola digitale (et similia), di abbonamenti a riviste tecniche di settore ovvero ancora a piccole spese di rappresentanza (quali i generi di conforto, acqua, caffè etc.).

Tali spese possono essere complessivamente quantificate in non più di 5.000 euro annui.

E. Oneri relativi al reclutamento del personale.

Una terza voce di costo è rappresentata dal costo del reclutamento del personale.

La dotazione organica del personale prevista dall'articolo 8, comma 3, (due dirigenti di livello dirigenziale generale, sei dirigenti di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale) è stata computata tenendo conto delle funzioni assegnate all'Agenzia.

L'Agenzia nasce nell'ottica di integrare l'ordinamento nazionale, colmando lacune normative esistenti, attribuendo, in sintesi, a una nuova Autorità competenze e funzioni allo stato attuale non conferite dalla legislazione vigente.

La quantificazione degli oneri è riportata nella tabella sub allegato A.

La quantificazione delle spese di personale è parametrata alla data di prevista operatività dell'Agenzia; pertanto, considerati i tempi di approvazione del disegno di legge, si ritiene che la stessa Agenzia non possa entrare in funzione prima del 1° gennaio 2026. Inoltre, detta quantificazione tiene conto della prevista possibilità di avvalimento del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per dodici mesi, prorogabili di altri dodici (cfr. articolo 33). Di conseguenza, l'onere derivante dai suddetti avvalimenti è quantificato per gli anni 2026 e 2027; l'onere definitivo a regime è invece previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2028.

Nell'allegato A, pertanto, è indicato il trattamento economico spettante, per gli anni 2026 e 2027 e a partire dal 2028, ai due dirigenti di prima fascia, ai sei dirigenti di seconda fascia, a ventidue unità di personale non dirigenziale cat. A-F1 e a nove unità di personale non dirigenziale cat. B-F3, con una separata valorizzazione del compenso per lavoro straordinario, nonché del costo per i buoni pasto.

Per gli anni 2026 e 2027 gli oneri complessivi per il personale sono pari a 4.503.635 mentre a decorrere dal 1° gennaio 2028 tali oneri ammontano a 4.430.693 euro annui.

F. Oneri correlati all'installazione e alla gestione di apposita piattaforma informatica.

La piattaforma informatica dovrebbe consentire le seguenti attività:

Caso d'uso	Funzioni principali	Numero Utenti abilitati	Numero Utenti simultanei
1 Comunicazione e divulgazione	Pubblicazione di notizie Pubblicazione di documenti Pubblicazione di contenuti multimediali	Aperto al pubblico	1.000-5.000
2 Infrastrutture Subacquee	Visualizzazione cartografica e interazione con modelli 2D-3D georeferenziati	100-200	30-50
3 Gestione attività subacquee	Visualizzazione cartografica e interazione con modelli 2D-3D georeferenziati	100-200	50-80
4 Richieste attività subacquee	Compilazione e invio su portale WEB di moduli di richiesta con documenti allegati	1.000-5.000	10-50
5 Collaborazione stakeholder	Accesso autenticato da piattaforma WEB a specifiche funzionalità (comunicazione dati, invio documenti, visualizzazione cartografica georeferenziata)	200-500	50-80
6 Registro Operatori subacquei	Gestione di dati identificativi e delle abilitazioni dei singoli utenti	5.000-10.000	50-100
7 Libretto personale Operatori Subacquei	Gestione dati personali e sanitari dei singoli utenti	5.000-10.000	50-100
8 Registro Imprese Subacquee	Gestione di dati identificativi, delle dotazioni e autorizzazioni delle singole imprese	1.000-2.000	30-50

In ordine alla quantificazione degli oneri economici, occorre tenere conto delle seguenti voci di spesa con associato il relativo importo economico:

a) costo di investimento iniziale:

1. Server e infrastruttura (Cloud) - Configurazione e setup iniziale dei servizi cloud, per un importo compreso tra €50.000 e €150.000
2. Sviluppo software - Sviluppo del sistema, per un importo compreso tra €200.000 e €1.000.000
3. Sviluppo software - Moduli di gestione delle autorizzazioni, visualizzazione 3D, gestione delle infrastrutture subacquee e integrazione con sistemi esistenti, per un importo compreso tra €150.000 e €300.000
4. Sicurezza - Implementazione di misure di sicurezza, inclusa l'autenticazione a due fattori e la protezione dei dati, per un importo compreso tra €150.000 e €500.000
5. Formazione e supporto avvio - Formazione degli operatori, per un importo compreso tra €50.000 e €150.000
6. Licenze e certificazioni - Licenze software, per un importo compreso tra €100.000 e €200.000;
7. Licenze e certificazioni - Certificazioni necessarie per l'uso del sistema, per un importo compreso tra € 20.000 e €100.000;

b) Costi ricorrenti annuali

1. Server e infrastruttura (Cloud) - Utilizzo dei servizi cloud, per un per un importo compreso tra €100.000 - €200.000;
2. Server e infrastruttura (Cloud) - Manutenzione e supporto, per un importo compreso tra €50.000 e €100.000;
3. Sviluppo software - Manutenzione evolutiva del software, per un importo compreso tra €100.000 e €200.000;
4. Sicurezza - Aggiornamenti e monitoraggio della sicurezza, per un importo compreso tra €150.000 e €500.000;

5. Formazione e supporto - Supporto tecnico continuo, per un importo compreso tra €50.000 e €100.000

Gli oneri complessivi sono compresi tra €720.000 e € 2.400.000 per l'investimento iniziale e tra € 450.000 e € 1.100.000 per i costi ricorrenti annuali.

In via cautelativa, tenuto conto che le stime possono consentire solo un dimensionamento di massima che potrebbe variare in maniera consistente in base alle specifiche esigenze rilevate nel corso della realizzazione del progetto, si provvede a determinare, per la prima annualità, quale costo di infrastrutturazione informatica, un limite di spesa di 2.000.000 euro, prossimo al livello massimo della variazione di stima ipotizzata (da 720.000 euro a 2.400.000 euro). Sempre in considerazione della possibilità di variazione della spesa in relazione alle specifiche esigenze rilevate, considerata anche la minore oscillazione tra limite minimo e limite massimo stimato, quanto ai costi ricorrenti annuali, si provvede ad una loro quantificazione nella misura massima stimata pari a 1.100.000 euro annui.

Ne deriva un onere complessivo di 3.100.000 euro per la prima annualità (comprensivo di costi di investimento iniziali nel limite massimo di 2.000.000 euro) e un onere a regime di 1.100.000 di euro annui per costi ricorrenti.

G. Compenso per il Direttore generale e i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Il compenso del Direttore generale è stimato nella misura di 359.814 euro annui.

Ai sensi dell'articolo con il regolamento di organizzazione sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti degli organi collegiali, nel limite complessivo annuo di 60.000 euro, che sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

ALLEGATO A della relazione tecnica

PCM	Stipendio CCNL 2018-2019 (3 mesi)	Rettroscione di posizione fissa	Rettroscione di posizione variabile media	Rettroscione di risultato massima	Oneri rifletti 30,38% (22,70% su retribuzione risultante)	Rettroscione procapite lordo lordo stato (A)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) (-A*5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C (-A*B)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D (-A*B*C)*5,40%		RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 + 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	2026	2027	a decorrere dal 2028
Dire II fascia	57.892,87	37.593,26	70.000,00	30.300,00	73.121,65	269.207,72	10.176,02	16.148,28	15.358,74		311.490,89	2	622.981,78	622.981,78	622.981,78
Dirigente II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21	151.396,44	5.722,79	9.081,49	8.974,84		175.175,56	6	1.051.053,36	1.051.053,36	1.051.053,36

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2018-2018	13° mens.	Indennità di Previdenza 12 mesi	Totale	Oneri rifletti	Totale retribuzione lordo Stato unitario annuo (P) (P=tabella art. 15 CCNL a.l. Ind. Spec. Org. art. 18 CCNL a.l. comprensivo degli oneri)	Rettroscioni necessari EUP (P) (P=tabella art. 15 CCNL a.l. Ind. Spec. Org. art. 18 CCNL a.l. comprensivo degli oneri)	Totale retribuzione lordo stato (B) (-A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B) (-A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C (-A*B)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D (-A*B*C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 + 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	2026	2027	a decorrere dal 2028
A1 Preside	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	26.349	81.262	3.071,70	4.874,48	4.817,22	94.025,18	7	658.176,26	658.176,26	
D2 Preside	24.478,03	2.040	6.285,24	32.803	12.590	45.393	26.349	71.742	2.711,85	4.303,43	4.252,89	83.010,10	3	249.030,30	249.030,30	
A1 Ruolo	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	20.615	74.958	2.833,40	4.496,53	4.443,53	86.731,05	15	1.306.965,75	1.306.965,75	
B1 Ruolo	24.478,03	2.040	6.285,24	32.803	12.590	45.393	20.045	65.458	2.473,55	3.925,28	3.879,19	75.715,96	6	454.295,76	454.295,76	
TOTALE A1 Ruolo	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	20.045	74.958	2.833,40	4.496,53	4.443,53	86.731,05	22			1.908.083,10
TOTALE B1 Ruolo	24.478,03	2.040	6.285,24	32.803	12.590	45.393	20.045	65.458	2.473,55	3.925,28	3.879,19	75.715,96	9			681.443,64

TOTALE PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE														4.336.503,21	4.336.503,21	4.263.561,88
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

BUONI PASTO

CONTINGENTE DI PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE	Unità	Valore nominale Buono pasto	N. Buoni pasto su base annua (5)	Spesa per buoni pasto pre-capite	Costo complessivo
PERSONALI DIRIGENZIALE	8	7,00	242	1.694,00	13.552,00
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI	31	7,00	242	1.694,00	52.514,00
TOTALE					66.066,00

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Unità	Aliquota oraria lordo straordin.	Ore straordinario annue (4)	Costo straordinario a.l. dipendente	Costo straordinario a.l. dipendente con oneri	Incremento contrattuale 2019/2021 (3,78%)	Costo unitario con incremento contrattuale 2019/2021	incremento contrattuale e CCNL 2022-2024 (5,78%)	Costo unitario con incremento contrattuale 2019/2021 e 2022/2024	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	Importo unitario complessivo di incrementi 2019/21 e 2022/2024 (lordo amm.no)	Costo complessivo
Categ AF 1 comando/ruolo altro PA	7	18,62	120	2.234,40	2.965,05	112,08	3.077,13	177,86	3.254,99	175,77	3.430,75	24.015,28
Categ AF 1 ruolo	15	18,62	120	2.234,40	2.965,05	112,08	3.077,13	177,86	3.254,99	175,77	3.430,75	51.461,32
Categ BF 3 comando/ruolo altro PA	3	15,43	120	1.851,60	2.457,07	92,88	2.549,95	147,39	2.697,34	145,66	2.842,99	8.528,98
Categ BF 3 ruolo	6	15,43	120	1.851,60	2.457,07	92,88	2.549,95	147,39	2.697,34	145,66	2.842,99	17.057,96
TOTALE												101.063,54

	2026	2027	a decorrere dal 2028
TOTALE COMPLESSIVO	4.503.635,00	4.503.635,00	4.430.693,00

La RT rileva conclusivamente che l'onere complessivo da sostenersi in relazione all'istituzione dell'Agenzia e all'esercizio delle competenze ad essa assegnate (di sede, di gestione dell'immobile, di installazione di postazioni, di funzionamento, di personale, per il collegio dei revisori dei conti e di infrastrutturazione informatica), è pari a 8.671.449 euro per l'anno 2026 (comprensivi del costo di investimento iniziale dell'infrastruttura informatica), a 6.531.449 euro per l'anno 2027 (computando, quanto agli oneri del personale, la perdurante possibilità, per ulteriori dodici mesi, di avvalimento del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni nella misura del 30% ai sensi dell'articolo 33) e a 6.458.508 euro annui a regime, a decorrere dall'anno 2028, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tali fini, osserva che gli oneri sono stati quantificati a partire dall'anno 2026, tenuto conto che, considerati i tempi di approvazione del disegno di legge, non è prevedibile un'operatività dell'Agenzia prima del 1° gennaio 2026

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme in esame i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Art.	Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
4-8		Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - <u>oneri di locazione</u>	S	C		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4
4-8		Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - oneri di funzionamento e allestimento postazioni di lavoro	S	C		0,2	0,1		0,2	0,1		0,2	0,1
4-8		Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - gestione dell'immobile (manutenzione e utenze)	S	C		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
4-8		Personale dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (2 unità di I fascia e 6 unità di II fascia)	S	C		1,7	1,7		1,7	1,7		1,7	1,7
4-8		Personale dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (2 unità di I fascia e 6 unità di II fascia) - effetti riflessi	E	TC					0,8	0,8		0,8	0,8
4-8		Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità Area funzionari e 9 unità Area assistenti)	S	C		2,7	2,7		2,7	2,7		2,7	2,7
4-8		Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità Area funzionari e 9 unità Area assistenti) - effetti riflessi	E	TC					1,3	1,3		1,3	1,3
4-8		Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità Area funzionari e 9 unità Area assistenti) - straordinario	S	C		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
4-8		Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità Area funzionari e 9 unità Area assistenti) - straordinario - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,0		0,0	0,0

Art.	Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
4-8		Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità Area funzionari e 9 unità Area assistenti) - buoni pasto	S	C		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
4-8		Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - Direttore generale	S	C		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4
4-8		Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - Collegio dei revisori	S	C		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
4-8		Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - installazione della piattaforma informatica	S	K		2,0			2,0			2,0	
4-8		Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - gestione della piattaforma informatica	S	C		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1
4-8		Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - oneri di locazione	S	C		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4
34	1	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014	S	C		-8,7	-6,5		-8,7	-6,5		-8,7	-6,5

Al riguardo, sugli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 18, 19, 25, 30 e 32, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.

Sugli articoli 4 e 33, per quanto riguarda la possibilità di nominare il Direttore generale tramite fuori ruolo o altra analoga posizione da altre pubbliche amministrazioni, così come il restante personale nel limite del 30% delle posizioni in organico nella fase iniziale (art.33), dal momento che i relativi oneri sono a carico dell'Agenzia, nulla da osservare.

Sull'articolo 4, per quanto riguarda gli oneri per la sede in Roma, descritti dalla RT all'articolo 34 (lett. A), si osserva che questa fornisce i parametri che consentono di ricostruire il percorso di quantificazione degli oneri, per cui non si hanno osservazioni.

La RT indica i costi annuali di gestione dell'immobile (lett. B), con la conseguente quantificazione di un onere complessivo annuo per la gestione della sede pari a 90.000 euro. Sul punto, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito a criteri, parametri e ipotesi adottati nella quantificazione degli oneri. Analoghe informazioni andrebbero fornite con riferimento agli oneri di allestimento postazioni di lavoro e spese di funzionamento (lett. C e D).

Sull'articolo 5, per quanto riguarda gli oneri previsti per il compenso del Direttore generale, stimato nella misura di 359.814 euro annui, e per i compensi dei componenti degli organi collegiali, nel limite complessivo annuo di 60.000 euro, che sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia, nulla da osservare.

Quanto all'articolo 8, che individua il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia in n.39 unità, di cui n.2 di livello dirigenziale generale, n.6 di livello dirigenziale non generale e n. 31 unità di personale non dirigenziale, di cui n.22 di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e n.9 di categoria B, la RT all'articolo 34 riporta la stima per il biennio 2026-

2027 e dal 2028, calibrata sulla dotazione organica del personale citata. La quantificazione degli oneri è effettuata distintamente per le unità in prestito nella fase iniziale (n.10 unità non dirigenziali), il cui onere è stimato per gli anni 2026 e 2027, e per l'organico previsto per il personale di ruolo dal 2028 (n.39 unità).

La RT riporta la puntuale esposizione dei costi medi unitari distintamente per profili di inquadramento e l'illustrazione dei criteri e parametri retributivi previsti dalla normativa vigente, di cui è verificata la piena prudenzialità², alla luce degli incrementi indicati dalla RT per le tornate contrattuali 2019-2021 (3,78%), 2022-2024 (5,78 %) e 2025-2027 (5,4%), sia per l'ordinario trattamento economico (fondamentale ed accessorio), sia in relazione alla quantificazione degli oneri relativi ai buoni pasto e ai compensi di lavoro straordinario. A tale proposito andrebbe solo chiarito il differente onere previsto per retribuzione accessoria tra il personale in prestito e quello di ruolo.

In merito alla quantificazione degli oneri correlati all'installazione e alla gestione di apposita piattaforma informatica, si osserva che la RT nell'elencare le varie voci di spesa riguardanti l'investimento iniziale e le ricorrenze annuali della piattaforma non sembra utilizzare un livello di dettaglio idoneo a consentire una valutazione della quantificazione operata. A titolo esemplificativo, per l'attività di manutenzione non è possibile comprendere la quota relativa alla manutenzione dell'infrastruttura di rete, al mantenimento funzionale dei sistemi, all'aggiornamento del *software* di base e applicativo, alla manutenzione preventiva e predittiva periodica, alla manutenzione correttiva, alla manutenzione del servizio di posta elettronica e PEC, alla manutenzione di tutti i processi di *backup* interni e remoti ecc. Andrebbero inoltre forniti i parametri considerati nella stima degli oneri di cui ai n. 1-7 (costi di installazione iniziale della piattaforma) e ai n.1-5 (costi per la gestione annuale della infrastruttura), anche al fine di verificarne l'adeguatezza a fronte dei fabbisogni per il regolare funzionamento dell'Agenzia dal 2026. Non appare del tutto prudentiale inoltre aver assunto, per la prima annualità, come costo di infrastrutturazione informatica, il limite di spesa di 2.000.000 euro, che non rappresenta la stima massima ipotizzata dalla RT (2.400.000 euro), anche alla luce di quanto affermato dalla RT che le stime effettuate tengono conto di un dimensionamento di massima che potrebbe variare in maniera consistente. Sui predetti punti sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

² In particolare, il Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, indica per i dirigenti generali della PCM una retribuzione media annua lorda (lordo Stato) di 238.881 euro, di cui 66.224 euro di componenti riconducibili al trattamento fondamentale e 172.657 euro di componenti riferibili al trattamento economico accessorio. I corrispondenti valori previsti per i dirigenti di II fascia sono di una retribuzione media annua di 121.771 euro, di cui 48.570 euro di componenti fondamentali e 73.201 euro di componenti accessorie. Per i funzionari i valori corrispondenti sono di una retribuzione media annua di 64.745 euro, di cui 31.951 euro di componenti fondamentali e 32.794 di componenti accessorie. Per il personale di categoria B (Assistenti), la retribuzione media annua è di 59.492 euro, di cui 26.402 euro di componenti fondamentali e 33.090 di componenti accessorie. Per il lordo dipendente andrebbero aggiunti i contributi previsti a carico del lavoratore (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2022, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

Sull'articolo 10, posto che nell'analisi dei costi della piattaforma informatica sono ipotizzati tra i 1.000 e i 5.000 utenti abilitati per richieste di attività subacquee, andrebbero forniti dettagli sulle ipotesi sottostanti.

Sull'articolo 12, nel presupposto che le attività di cooperazione informativa siano state considerate tra gli oneri previsti nella gestione della piattaforma, andrebbe chiarito se discendano particolari oneri dalla necessità di trattare le informazioni relative alle attività militari nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.

Sull'articolo 13, tenuto conto di quanto affermato dalla RT per cui all'esercizio delle funzioni sono associati oneri quantificati nell'analisi dell'articolo 34, si osserva che nella descrizione dei costi della piattaforma elettronica si trova la funzione di visualizzazione cartografica e interazione con modelli 2D-3D georeferenziati per le infrastrutture subacquee, ipotizzando tra i 100 e i 200 utenti abilitati e tra i 30 e i 50 utenti simultanei.

Sull'articolo 14, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT che evidenzia la non obbligatorietà delle attività in esame ma il loro espletamento soltanto se eseguite ad invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Sull'articolo 15, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT secondo cui le attività di verifica amministrativa, risultando attività di controllo svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Sull'articolo 16, al fine di scongiurare possibili riflessi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che gli oneri discendenti dai programmi di qualificazione professionale siano a totale carico dei soggetti che devono conseguire il titolo. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale, si prende atto di quanto asserito dalla RT che le attività di verifica amministrativa, risultando attività di controllo svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si formulano pertanto osservazioni.

Sull'articolo 17, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT che evidenzia la non obbligatorietà delle attività di sviluppo delle tecnologie ma il loro espletamento soltanto se eseguite ad invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare. Andrebbe solo assicurato che anche l'attività di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca avvenga ad invarianza d'oneri.

Sugli articoli 20 e 24, relativi rispettivamente al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e al libretto personale informatico degli operatori tecnici subacquei e dei tecnici iperbarici, poiché dall'analisi della RT relativa alla piattaforma informatica si ipotizza una platea di utenti abilitati tra i 5.000 e i 10.000, andrebbe chiarito il relativo procedimento di stima. Peraltro, dall'analisi della RT non risulta possibile evincere gli oneri specifici discendenti dalla tenuta del registro e dalla realizzazione del libretto personale informatico. Appare dunque opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa gli oneri relativi.

In relazione all'articolo 23, tenuto conto che la visita medica per l'accertamento dell'idoneità psicofisica prevista dalla norma è a carico dell'operatore o dell'impresa presso cui l'operatore svolge l'attività lavorativa, non si hanno osservazioni da formulare.

Sugli articoli 25 e 26, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e che, in particolare, le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni già sono svolte da organi aventi competenza in materia e che le stesse possono essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Sull'articolo 28, poiché secondo la RT le disposizioni in esame specificano competenze di difesa dello Stato e di polizia del mare già ascritte, rispettivamente, alla Marina militare e alla Guardia di finanza e che all'esercizio delle relative funzioni tali soggetti possono provvedere avvalendosi delle sole risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sull'articolo 29, in merito alle funzioni attribuite all'Agenzia, prevalentemente di natura informativa o partecipativa, non si formulano osservazioni.

Sulle modifiche alla composizione degli organi collegiali in materia di politiche del mare previste dall'articolo 31, tenuto conto che la legislazione vigente non attribuisce ai nuovi componenti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, così come confermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica relativamente agli articoli 4-8, con specifico riferimento agli oneri per l'installazione della infrastruttura informatica dell'Agenzia, classificati nel prospetto riepilogativo come maggiori spese in conto capitale per il 2026, andrebbero fornite conferme circa la simmetrica proiezione degli effetti stimati su fabbisogno e indebitamento netto, considerati gli adempimenti procedurali necessari per il perfezionamento degli impegni per tale tipologia di stanziamenti, di norma articolati in più annualità.

Per i profili di copertura dell'articolo 34, dal momento che si provvede mediante il definanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze³ per il 2026 e dal 2027, andrebbero fornite conferme in merito alle effettive disponibilità, libere da impegni, previste per le citate annualità, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti disponibilità annue, a fronte dei fabbisogni previsti, anche a decorrere dal 2028.

³ Capitolo 3076, la cui dotazione ai sensi della legislazione vigente è pari a 74,2 milioni di euro per il 2026, 80,1 milioni di euro per il 2027 e 58,7 milioni di euro per il 2028. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART/RGS*, Monitoraggio autorizzazioni di spesa/capitoli, 13 maggio 2025.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr. 2025 [Nota di lettura n. 242](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (**Atto del Governo n. 262**)
- " [Nota di lettura n. 243](#)
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (**Atto del Governo n. 263**)
- Mag. 2025 [Nota di lettura n. 244](#)
A.S. 1468: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 245](#)
A.S. 1466: "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice"
- " [Nota di lettura n. 246](#)
A.S. 1482: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 247](#)
A.S. 1467: "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025"
- " [Nota di lettura n. 248](#)
A.S. 1485: "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale"
- " [Nota di lettura n. 249](#)
A.S. 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 250](#)
A.S. 1479: "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile"
- " [Nota di lettura n. 251](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (**Atto del Governo n. 267**)
- Giu. 2025 [Nota di lettura n. 252](#)
A.S. 1509: "Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 253](#)
A.S. 1484: "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese"